

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO E LA

SOCIETÀ TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. PER LA GESTIONE DEI

PARCHEGGI A PAGAMENTO SU STRADA SITI IN LOC. NEMBIA.

L'anno **duemilasedici** il giorno _____ del mese di luglio,

nella residenza municipale del Comune di San Lorenzo Dorsino, in

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ di data ____

luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi i signori:

1. Albino Dellaiddotti, nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, Sindaco del

Comune di San Lorenzo Dorsino, domiciliato per la carica presso il

Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse

dell'Amministrazione comunale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.

02362480226, a ciò autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale

di cui sopra;

2. Ansaldi Alberto, nato a Riva del Garda (TN) il 11.03.1959, Presidente

del Consiglio di Amministrazione della Trentino Mobilità S.p.A., Codice

Fiscale e Partita I.V.A 01606150223, con sede legale in Trento, via Brennero

n. 98;

Premesso che:

- con deliberazione n. _____ - dd. _____ la Giunta comunale ha disposto

di affidare in via sperimentale a Trentino Mobilità S.p.A., per anni uno

(stagione estiva 2016) eventualmente prorogabile per la stagione estiva

2017, (per n. 40 giorni indicativamente dal 16 luglio al 24 agosto), la

gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio di regolamentazione

della sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su strade e

appositi siti in disponibilità al Comune di San Lorenzo Dorsino in loc.

Nembia;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente

atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di San Lorenzo Dorsino, di seguito denominato "*Comune*", e la

Società Trentino Mobilità S.p.A., di seguito denominata "*Società*",

convengono di regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per

l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta, per l'annualità

2016 (stagione estiva 2016) (per n. 40 giorni indicativamente dal 16 luglio al

24 agosto) eventualmente prorogabile per la stagione estiva 2017.

Art. 2 - Specificazione del servizio

Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende la gestione

unitaria ed onnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento,

senza custodia, sui posti auto situati su piazze o strade in disponibilità al

Comune di San Lorenzo Dorsino siti in loc. Nembia.

La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli

atti programmati approvati dal Comune in materia di aree destinate alla

sosta, orari, introiti, trattamento residenti ed altre categorie particolari di

utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto di tutte le

disposizioni del Codice della Strada.

Art. 3 - Consegnare aree di sosta

In relazione alle attività di cui all'art. 2 le parti precisano che alla data odierna

le aree di sosta assegnate dal Comune alla Società, facenti parte del

demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune, sono quelle di cui all'allegata planimetria sub. A), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto. L'effettiva istituzione del servizio è subordinata alla emissione di apposita ordinanza, previa deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.

Le aree di sosta oggetto del servizio potranno essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmati del Comune; in tal caso la consegna alla Società avverrà con ulteriori verbali sottoscritti dalla Società stessa e dal Comune, senza la necessità di modifica del presente contratto. Sulle nuove aree, comprese quelle di cui al presente articolo, sarà onere della Società effettuare celermente l'installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal C.d.S. e dei parcometri o di altri dispositivi, convenuti tra le parti, per il pagamento della sosta.

Art. 4 - Osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni

La Società, nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza del presente contratto di servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della

società

La Società si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti che saranno adottati nelle forme stabilite dalla convenzione stipulata a norma di statuto e sottoscritta per accettazione dalla Società.

Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente in tema di subappalto.

La Società dovrà in particolare provvedere a:

- segnaletica verticale ed orizzontale relativa alla sosta a pagamento: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta, secondo le specifiche di cui all'articolo successivo: prima installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- raccolta e contabilizzazione degli incassi, gestione ed amministrazione a fini statistici;

La Società dovrà inoltre provvedere a:

- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;

- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;
- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dalla Società una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della Società stessa, con recapito telefonico;
- custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti utilizzati;
- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde poter garantire la continuità del servizio.

La Società potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese, promuovere campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo idonei mezzi pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e approvazione delle stesse da parte del Comune. In ogni caso lo stesso si riserva di provvedere in merito.

L'inizio del servizio dovrà avvenire indicativamente il giorno 16.07.2016, con l'attivazione delle aree di cui all'allegato sub. A).

Art. 7 - Durata

Le parti prendono atto che il servizio è stato affidato dal Comune alla Società, con la deliberazione richiamata in premessa, in via sperimentale per le stagioni estive 2016 eventualmente prorogabile per la stagione estiva 2017.

Il rapporto contrattuale si estinguerà pertanto alla data della sua naturale decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso, salvo eventuale risoluzione per inadempienza degli obblighi contrattuali o eventuale revoca del contratto per ragioni di pubblico interesse.

La proroga dovrà essere disposta mediante provvedimento deliberativo previa valutazione dell'opportunità ed economicità dello stesso.

Alla scadenza contrattuale o dalla notificazione del provvedimento di revoca la Società restituirà le aree e, salvo accordi diversi, trasferirà al Comune i beni acquisiti o eventualmente realizzati dalla Società stessa in attuazione del contratto di servizio, che potranno essere assegnati ad un nuovo affidatario, per il proseguo dell'attività, il quale corrisponderà al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti; oltre a quanto sopra specificato non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Art. 8 - Specifiche delle modalità di pagamento

I parcometri, regolarmente omologati ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere installati, in accordo con il Comune, in quantità tale da consentire una agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi; a tal fine gli stessi dovranno essere collocati a non più di 100-150 metri di distanza da ogni singolo posto auto e comunque con un minimo di un parcometro per ogni singolo parcheggio.

Essi inoltre dovranno:

- funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica;
- riportare l'importo orario, le indicazioni d'uso, emettere un talloncino con stampato almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;
- funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in Euro almeno

nei tagli da 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 Euro;

- prevedere un importo minimo di parcheggio, secondo il sistema approvato;

- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli incassi;

- consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata in cui la sosta non è soggetta a pagamento.

L'Amministrazione comunale può richiedere di utilizzare gratuitamente per iniziative di carattere pubblicitario lo spazio costituito da una facciata dei supporti cartacei emessi, per una quantità massima del 30% di quella prodotta dalla Società.

Art. 9 - Importi e orari per la sosta a pagamento su aree comunali

Le aree per la sosta a pagamento sono assegnate in gestione alla Società ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

L'importo orario, i periodi e gli orari di sosta a pagamento vengono determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere variati dalla stessa. Gli eventuali nuovi orari e importi concorreranno alla definizione dei rapporti economici tra Comune e Società di cui all'art. 14.

Nelle aree è consentito il pagamento della sosta con biglietto emesso da parcometro.

È a carico della Società avere in conto deposito, per ogni modalità di pagamento, una scorta che garantisca una copertura minima di n. 30 (trenta) giorni.

Le modificazioni di orari e importi, approvate dai competenti organi dell'Amministrazione, non danno luogo alla modifica del presente contratto di

servizio.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione degli importi ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in attuazione del presente contratto.

La vigilanza ed il controllo competono alla Polizia Locale delle Giudicarie.

In caso di inadempimenti o defezioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato della Società, il Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti immediati necessari per il regolare andamento del servizio.

Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si obbliga in particolare ad informare tempestivamente il Comune, per gli adempimenti o iniziative di sua competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che governano la gestione del servizio.

Art. 11 - Obbligo della continuità dei servizi

L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore, quali, ad esempio, eventi naturali eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente della Società.

La Società è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante

idonee forme di informazione e pubblicizzazione.

Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.

Art. 12 - Utilizzo aree - sospensione temporanea

Le aree di sosta a pagamento assegnate alla Società non possono venire utilizzate dalla Società per scopi diversi dal parcheggio verso il pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m..

Le stesse dovranno inoltre essere utilizzate dalla Società in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ed eventualmente con semplice preavviso scritto di giorni tre (anche tramite fax), per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di terzi, l'utilizzo delle aree, in tutto o in parte, allo scopo di poter adibirle ad altri usi (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che la Società abbia titolo ad indennizzi o rimborsi di sorta, salvo quanto specificato all'art. 13.

Art. 13 - Rapporti economici fra le parti per il servizio della sosta

I rapporti economici fra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, sono regolati secondo quanto di seguito stabilito.

Gli incassi provenienti dalla gestione della sosta saranno trattenuti da Trentino Mobilità S.p.A..

A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto di:

a) incassi da parcometri e da altri titoli di parcheggio;

b) spese sostenute, puntualmente documentate.

L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di partecipazione:

a) Comune di San Lorenzo Dorsino: 75%;

b) Trentino Mobilità: 25%,

Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del Comune di San Lorenzo Dorsino.

Il corrispettivo maturato sarà fatturato a consuntivo in unica soluzione per anno solare; il pagamento avverrà entro n. 30 giorni data protocollo fattura.

Art. 14 - Pagamenti

La quota di utile di competenza del Comune di San Lorenzo Dorsino di cui al precedente art. 13 verrà corrisposta al Comune a fine stagione, previa rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli.

Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.

La Società è tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri I.V.A. regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi riscossi.

Art. 15 - Oneri a carico del Comune

L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia, secondo una priorità definita dagli uffici comunali competenti; la Società può comunque provvedere con mezzi propri e a suo carico a dette attività in zone eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune, dandone comunicazione al Comune stesso.

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

Art. 16 - Responsabilità

La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta all'esercizio dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di idonea assicurazione. A cura della Società verranno depositate presso il

Comune copie delle polizze relative, che dovranno essere a copertura di tutta la durata del servizio, stipulate con Compagnia di Assicurazione abilitata, a coprire ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.- (Euro un milione/00) per sinistro, per persona e per animali o cose.

La Società, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

Al riguardo è anche obbligo della Società indicare al Comune il nome di un responsabile che assuma regolarmente i necessari contatti con gli Uffici Comunali competenti.

La Società sarà inoltre l'unica responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo funzionamento delle apparecchiature.

È inteso inoltre che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente al presente contratto.

Art. 17 - Dichiarazione

La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire i pagamenti così come determinati nel presente atto.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Per gravi inadempienze da parte della Società, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà,

previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, con sola refusione alla Società delle spese documentate; oltre a queste non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Per qualsiasi ragione addebitabile alla Società si venga alla risoluzione del contratto, la stessa Società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento di un nuovo affidamento.

Art. 19 - Decadenza

La Società si intende decaduta dal contratto di servizio e dalla concessione in uso in caso di scioglimento o fallimento.

Art. 20 - Arbitrato

Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto che non si sia potuta definire in via amichevole sarà deferita al giudizio di un collegio di arbitri.

Il Collegio arbitrale ha sede a San Lorenzo Dorsino ed è composto da un numero dispari di membri, comunque non superiore a cinque.

Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti oppure tra gli arbitri già designati dalle parti stesse.

Gli altri membri sono nominati per metà dal Comune e per metà dalla controparte.

In caso di discordanza sulla nomina del Presidente provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.

Gli arbitri di nomina comunale sono prescelti tra Funzionari comunali esperti della materia o tra professionisti esterni.

Per quanto non disposto si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 21 - Diritto di accesso

Ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.

Art. 22 - Tutela degli utenti

La Società assicura idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti nella gestione del Servizio, rispettando anche, per quanto compatibile, quanto disposto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, relativa ai *“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”*.

Le esigenze dei residenti in materia di disponibilità di aree di sosta sono comunque tutelate dalla ubicazione che hanno i posti a pagamento in relazione ad altri parcheggi diversamente regolati.

Art. 23 - Registrazione - spese contrattuali

Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto, è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso d'uso, ex art. 5, D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso Decreto si richiede all'atto della eventuale registrazione del presente atto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Sono a completo ed esclusivo carico della Società tutte le spese e le imposte

inerenti e conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione.

La Società assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantigli nei confronti del Comune.

Art. 24 - Accettazione di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il predetto rappresentante della Società Trentino Mobilità s.p.a., dichiara di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 4 (osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni), 7 (durata), 16 (responsabilità), 18 (risoluzione del contratto), 19 (decadenza), 20 (arbitrato).

Art. 26 - Informativa Privacy

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. ed ii.).

Scritto su 14 (quattordici) facciate e fin qui della quindicesima su carta resa legale.

Le parti lo sottoscrivono con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89.

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO – IL SINDACO

- Albino Della iddotti -

TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. - IL PRESIDENTE

- Cristian Pedot -